

Decreto federale sul finanziamento aggiuntivo dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 2014¹,
decreta:

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 130 cpv. 3^{ter} e 3^{quater}

^{3ter} Per garantire il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia e superstiti, le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto possono essere maggiorate di 1,5 punti percentuali al massimo mediante legge federale, se:

- a. il principio dell'armonizzazione dell'età di riferimento per gli uomini e per le donne nell'assicurazione vecchiaia e superstiti e nella previdenza professionale è sancito per legge; e
- b. la limitazione del diritto alle rendite vedovili nell'assicurazione vecchiaia e superstiti alle persone con compiti educativi o assistenziali è sancita per legge.

^{3quater} I proventi dell'aumento di cui al capoverso ^{3ter} sono interamente destinati all'assicurazione vecchiaia e superstiti.

II

¹ Il presente decreto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

¹ FF 2015 1
² RS 101

Finanziamento aggiuntivo dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto. DF
